Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 settembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1741.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Milano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « Daniele Marignoni » di Milano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Sempre a decorrere dal 1° ottobre 1965, la scuola tecnica commerciale statale di Sesto San Giovanni è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale « Marignoni » di Milano, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale) 2 sezioni;

addetto alla segreteria d'azienda (triennale) 2 sezioni;

stenodattilografo (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di

amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 87.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 85. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Daniele Marignoni » di Milano

N. 2. Sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 2 Sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per stenodattilografo (biennale).
per complessive classi n. 12

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Magazzinieri	—
6 Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	4
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 274 settimanali	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1742.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in lingua tedesca, in Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Bolzano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in lingua tedesca.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale di Bolzano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista b. t. (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspiranto a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche,

da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 86. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Bolzano

N. 1 Sezione per elettricista b. t. (triennale);
N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 28 settembre 1966, n. **749**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966, con le seguenti modificazioni:

Articolo 1. — Al primo comma, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

« *b1*) accertamenti in merito alla situazione urbanistico edilizia determinatasi nella predetta città »;

al primo comma, lettera *c*), dopo le parole: « senza tetto », sono aggiunte le parole: « , di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« La progettazione e l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono effettuate dalla Sezione autonoma del Genio civile, istituita ai sensi dell'articolo 7. Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo

può disporre che singole opere siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità ».

Articolo 2. — I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti con i seguenti:

« Alla Commissione spetta altresì il compito di provvedere ad una ricognizione completa dello stato di conservazione della rete idrica e fognante e di esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti definitivi da adottare per il controllo del regime delle acque superficiali e sotterranee che interessano l'abitato di Agrigento, nonchè di proporre i vincoli idrogeologici ed urbanistici indispensabili fino all'approvazione del piano regolatore generale, ed un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da sottoporre ai vincoli suddetti e per il consolidamento dell'abitato.

La Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici.

Le proposte ed i progetti di cui al terzo comma sono comunicati alla Regione siciliana per i provvedimenti di sua competenza.

Il Ministro per i lavori pubblici presenterà una relazione al Parlamento entro il 31 dicembre 1967 ».

Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

a) a provvedere alle indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti della Commissione;

b) a stipulare con enti o professionisti le convenzioni che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Le attività previste nel precedente comma sono attribuite alla competenza del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, il quale è autorizzato a provvedere anche a trattativa privata ed in economia, senza l'obbligo del parere di organi consultivi e tecnici.

I rimborsi ed i compensi spettanti ai membri ed alla segreteria della Commissione sono determinati, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Analogamente si provvede per i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per gli accertamenti di cui alla lettera *b1*) dell'articolo 1 ed alla relativa segreteria ».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-*bis*.

« La Valle dei Templi di Agrigento è dichiarata zona archeologica di interesse nazionale.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità ».

Articolo 3. — Al primo comma, è soppresso il secondo periodo.

Articolo 4. — Dopo le parole: « degli alloggi » sono aggiunte le parole: « e dei locali da adibire ad attività commerciali e artigiane ».

E' aggiunto il seguente comma:

« La stessa Commissione è competente ad assegnare gli alloggi ed i locali da adibire all'attività artigiana e commerciale che, eventualmente, in prosieguo di tempo dovessero occorrere per le esigenze previste dal presente decreto ed al cui finanziamento si potrà provvedere anche con gli stanziamenti derivanti dalle disposizioni legislative sull'edilizia economica e popolare ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-*bis*.

« Il prefetto di Agrigento provvede alla formazione dell'elenco dei danneggiati a seguito del movimento franoso, sulla base dei risultati a cui perviene la Commissione di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Articolo 5. — E' sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato alle espropriazioni di aree comprese nel piano di zona della città di Agrigento, adottato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ed anche di altre aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal presente decreto.

Le aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici passano in proprietà del Comune, al quale è altresì trasferita la proprietà delle opere e degli impianti.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

Art. 5-*bis*.

« Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinata la concessione di contributi ai proprietari di abitazioni distrutte o dichiarate inabitabili, nei limiti di una sola unità immobiliare per ogni proprietario, in opzione con l'assegnazione in proprietà di una abitazione costruita a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto analogamente in ordine ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali e artigiane ».

Art. 5-*ter*.

« E' concessa moratoria fino al 31 dicembre 1968 ai proprietari di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata per l'adempimento delle obbligazioni contratte con Istituti di credito per l'acquisto dell'unità immobiliare stessa ».

Articolo 6. — Il primo comma è sostituito con il seguente:

« L'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione tecnico-amministrativa delle opere sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, cui spetta altresì di corrispondere i rimborsi ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2 ».

Al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

Articolo 9. — E' sostituito con il seguente:

« Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9.500 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e lire 9.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere *b*), *b1*) e *c*) dell'articolo 1 ».

Articolo 10. — Le parole: « nonchè ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente » sono sostituite con le seguenti: « ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente, nonchè alle opere di sistemazione e consolidamento di cui al terzo comma dell'articolo 2 ».

Articolo 12. — Al primo comma le parole: « dal 19 luglio al 19 ottobre 1966, è sospeso sino al 19 ottobre 1966 » sono sostituite con le parole: « dal 19 luglio 1966 al 19 luglio 1967, è sospeso sino al 19 luglio 1967 ».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12-*bis*.

« Per tutti i beneficiari delle norme contenute nel presente decreto è concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1967.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili effettuato e registrato in data anteriore al 19 luglio 1966, a titolo gratuito od oneroso per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o comunque reso per sempre inabitabile in conseguenza del movimento franoso ».

Articolo 13. — Le parole: « 19 ottobre 1966 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 1967 ».

Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

Art. 13-*bis*.

« Ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza della frana è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante in relazione alla qualifica professionale del richiedente, per la durata massima di 1 anno, a decorrere dal 19 luglio 1966.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti gli assegni familiari nella misura normale. L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Perdono il diritto all'indennità speciale di disoccupazione i lavoratori che, richiesti dall'Ufficio di collocamento, non dovessero raggiungere il posto di lavoro assegnato.

Per le provvidenze di cui ai precedenti commi è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria ».

Art. 13-*ter*.

« Alle imprese che svolgono attività artigiana e commerciale che, a seguito della frana, siano costrette, per riprendere l'attività, a trasferire gli impianti e le attrezzature, è corrisposto, a carico dello Stato, un contributo pari al 70 per cento delle spese necessarie al trasferimento, al ripristino degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

La misura del contributo è elevata al 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Analogo contributo e alle stesse condizioni sarà corrisposto alle imprese esercenti attività alberghiere e di trasporto.

Le domande di contributo, corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'esercizio o dell'impianto, nonchè dalla documentazione dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature, debbono essere presentate al prefetto entro il 31 dicembre 1966.

L'entità del contributo è determinata con decreto del prefetto, su proposta di una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, sentiti, per competenza, il presidente della Commissione provinciale dell'artigianato ed i rappresentanti delle categorie interessate.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo, di competenza del Ministero della industria e commercio, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi, i quali, in seguito al movimento franoso, siano costretti a trasferire in altra zona il proprio esercizio, potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento delle preesistenti autorizzazioni.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenza di polizia ».

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-*bis*.

« Entro il 31 dicembre 1966 saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno, le norme per l'attuazione del presente decreto, anche per quanto concerne i modi ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi da costruire ai sensi dell'articolo 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. 750.

Inclusione dell'abitato di Montone, in provincia di Perugia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 635, emesso nell'adunanza del 19 aprile 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montone, in provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 13. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 751.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di :

39) Chirurgia sperimentale;
40) Chirurgia geriatrica;
41) Chirurgia vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 17. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 752.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: « Numismatica greca e romana », « Filologia semitica », « Storia delle dottrine politiche », « Filologia italiana », « Papirologia » e « Psicologia dell'età evolutiva ».

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di « Storia delle dottrine politiche » e « Psicologia dell'età evolutiva ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: « Storia delle dottrine politiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio* n. 20. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966, n. **753.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « F. Viola » di Rovigo.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « F. Viola » di Rovigo viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 3. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. **754.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 4. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **755.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo, nel comune di Torino.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 29 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo, nella zona di Barriera di Lanzo del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 5. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **756.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Bolzano.

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bolzano - Bressanone in data 15 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 10 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Bolzano, nel rione Oltrisarco, ed alla istituzione di quattro uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 6. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **757.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Modena.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, al Villaggio Artigiano del comune di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 7. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 506 « della valle d'Ayas ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 125 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » in Verrès-St. Jacques, della lunghezza di chilometri 31+020;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » in Verrès-St. Jacques, della lunghezza di km. 31+020 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 506 « della Valle d'Ayas ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 30

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1966.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1962, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

Polini dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Milella dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Porta dott. Gustavo, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

Scrofani dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Benedetti dott. Michele, Fabbri dott. Fabio, Fornari cav. Luigi, Calli prof. Renato, La Rocca cav. del lavoro Antonio, Pensabene comm. Andrea e Signorini dottor Pio, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali;

Sada ing. Piero, Tanzini com.te Michele e Villani dott. Costantino, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Cooperativa assegnatari di Bengodi », con sede in Orbetello (Grosseto).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 22 agosto 1966 alla Società cooperativa « Cooperativa fra assegnatari di Bengodi », con sede in Orbetello (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Cooperativa fra assegnatari di Bengodi », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito notaio Giuseppe La Gamba in data 20 marzo 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Angelo Magagnini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

(7307)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 15 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*) il 5 settembre 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte è composta per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

dal dott. ing. Ferruccio Barbera, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Remo Zanetta, Alfredo Poggio, Giovanni Perlo, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori avv. Cesare Amerio e avv. Mario Dezani, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7376)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Nomina di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 24/8/4 del 30 agosto 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che, a seguito della morte del gr. uff. Otello Perugini, è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata il dott. Felice Calvani;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche il dott. Felice Calvani, attuale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Felice Calvani è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(7373)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa T (a.v.) 5 %-6 %, relativa all'assicurazione, a premio annuo del valore capitale determinato al tasso di interesse del 5 % o del 6 %, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 21 marzo 1966).

Tariffa T (a.v.) c.c. 5 %-6 %, relativa all'assicurazione, a premio annuo del valore capitale determinato al tasso di interesse del 5% o del 6%, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 21 marzo 1966).

Tariffa T (A) V 5 %-6 %, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale costante nel primo biennio di durata del contratto e successivamente decrescente, pari al valore capitale determinato al tasso di interesse del 5 % o del 6 %, di annualità temporanee certe pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sopravvivenza dell'assicurato stesso al termine del contratto.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nella tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze (approvata con decreto ministeriale 16 febbraio 1948).

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano-Cremona-Po adottato dal comune di Sesto ed Uniti (Cremona).

Con decreto provveditoriale in data 9 settembre 1966, numero 10853, è stato approvato il piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano-Cremona-Po adottato dal comune di Sesto ed Uniti (Cremona), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.

(7302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Storia medioevale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7626)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Euganeo », di Este, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 19909 del 28 luglio 1966, il preside del Liceo scientifico statale « Euganeo » di Este, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da donatori vari la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Mario Negrello ».

(7265)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « T. Gargallo », di Siracusa, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Siracusa numero 28006 del 27 gennaio 1966, il preside del Liceo classico statale « T. Gargallo », di Siracusa, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Pasquale Marotta e professoressa Iole Maria Marotta la somma di L. 600.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Maria Amalia Marotta Cappuccio ».

(7262)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « T. Mamiani », di Pesaro, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pesaro n. 17307/1 del 18 maggio 1966, il preside del Liceo classico statale « T. Mamiani », di Pesaro, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di lire 1.200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Vitaliano Settembrini Tagliaventi ».

(7263)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Ida Trovato, nata a Catania il 5 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Messina il 31 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dottoressa Ida Trovato, nata a Catania il 5 giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie conseguito presso l'Università di Messina il 1° agosto 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(7304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Grotte (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.640.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7523)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Raffadali (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.115.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7524)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Marianopoli (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.425.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7525)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Marineo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.952.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7526)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Misilmeri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.629.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7527)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.119.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7454)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Castel del Monte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.799.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7455)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Anzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.039.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7507)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Atella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.892.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7508)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.793.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7509)

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Gavorrano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.905.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7510)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Fiordimonte (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.376.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7511)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Montecassiano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.462.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7512)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Montefano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.441.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7513)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.939.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7514)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.264.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7515)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Contigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.671.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7517)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Leonessa (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7518)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Poggio Bustone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.673.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogototenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7519)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Acerenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.613.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7520)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.222.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7516)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Abriola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.826.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7522)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1966, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.319.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 27 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	624 —	624,05	624,02	623,95	624,02	624 —	623,70	624,02	624,05
$ Can.	579,47	579,40	579,50	579,50	579,20	579,60	579,40	579,30	579,60	579,60
Fr. Sv.	144,32	144,30	144,27	144,30	144,25	144,32	144,255	144,30	144,32	144,30
Kr. D.	90,35	90,37	90,42	90,39	90,35	90,39	90,37	90,35	90,39	90,38
Kr. N.	87,31	87,31	87,34	87,32	87,35	87,31	87,33	87,30	87,31	87,30
Kr. Sv.	120,73	120,70	120,68	120,69	120,75	120,75	120,68	120,80	170,75	120,75
Fol.	172,27	172,26	172,28	172,24	172,23	172,26	172,255	172,30	172,27	172,28
Fr. B.	12,516	12,50	12,5130	12,49625	12,49	12,51	12,4975	12,50	12,51	12,515
Franco francese	126,75	126,75	126,79	126,72	126,70	126,89	126,73	126,90	126,89	126,90
Lst.	1741,50	1741,30	1741,50	1741,55	1741,25	1741,35	1741,15	1741 —	1741,35	1741,45
Dm. occ.	156,46	156,47	156,50	156,475	156,44	156,47	156,47	156,40	156,47	156,47
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,18	24,12	24,18	24,179	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,72	21,73	21,70	21,73	21,75	21,73	21,725	21,70	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,39	10,42	10,43	10,42	10,42	10,42	10,4185	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 27 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	96.675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1966

1 Dollaro USA	624,02
1 Dollaro canadese	579,45
1 Franco svizzero	144,277
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,685
1 Fiorino olandese	172,232
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	126,725
1 Lira sterlina	1741,35
1 Marco germanico	156,472
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1966			
		Incassi (milioni di lire)		Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1965			9.727		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie	competenza	3.852.972			
	residui	320.681			
	Totale	4.173.653			
Entrate extra-tributarie	competenza	163.653			
	residui	109.814			
	Totale	273.467			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	4.016.625		3.125.266	
	residui	430.495		488.119	
	Totale		4.447.120		3.613.385
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	14.987			
	residui	14.279			
	Totale		29.266		
Accensione di prestiti	competenza	434.593			
	residui	1.166			
	Totale		435.759		
Spese in conto capitale	competenza			404.084	
	residui			289.215	
	Totale				693.299
Rimborso di prestiti	competenza			119.077	
	residui			6.489	
	Totale				125.566
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.205.152		4.145.539	
Conti correnti		15.128.367		14.638.772	
Incassi da regolare		1.823.491		1.737.519	
Altre gestioni		7.048.262		6.597.172	
	Totale		27.205.272		27.119.002
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		142.093		145.216	
Pagamenti da regolare		152.293		225.842	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.157.471		1.093.629	
Altri crediti		11.485.936		12.038.711	
	Totale		12.937.793		13.503.398
	Totale complessivo		45.064.937		45.054.650
Fondo di cassa al 31 agosto 1966			—		10.287
	Totale a pareggio		45.064.937		45.064.937

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1966 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		10.287	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	7.095		
Pagamenti da regolare	210.859		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	370.307		
Altri crediti	1.745.550		
Totale crediti		2.333.811	
In complesso			2.344.098
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.741.043		
Conti correnti	1.927.043		
Incassi da regolare	187.930		
Altre gestioni	816.526		
Totale debiti			6.672.542
Situazione del Tesoro (passività)			4.328.444
Circolazione di Stato (metallica) al 31 agosto 1966	135.226		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(7652)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1966

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.473.828.662.453 —
Cassa	»	26.295.132.769 —
Portafoglio su piazze italiane	»	743.914.554.186 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	323.302.019 —
Anticipazioni	»	379.795.365.786 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	55.250.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.276.262.286.247 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	301.405.639.462 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	265.000.636.928 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	631.352.213.331 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	67.404.305.814 —
Spese	»	63.928.594.537 —
	L.	6.661.760.693.533 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.129.973.226.180 —
	L.	11.791.733.919.713 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.	11.794.336.316.651 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		4.074.918.092.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		32.020.919.237 —
Depositi in conti correnti liberi	»		72.665.123.440 —
Conti correnti vincolati	»		2.011.047.733.005 —
Creditori diversi	»		394.242.353.546 —
Rendite del corrente esercizio	»		64.481.693.294 —
	L.		6.649.375.914.522 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	7.441.351.761 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.643.427.250 —	12.384.779.011 —
	L.		6.661.760.693.533 —
Depositanti	»		5.129.973.226.180 —
	L.		11.791.733.919.713 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.		11.794.336.316.651 —

(7653)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Popolare Cooperativa di Scansano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Scansano (Grosseto), da parte della Banca Popolare Cooperativa di Massa Marittima, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Massa Marittima (Grosseto) ed alla sostituzione di questa ultima nell'esercizio degli sportelli dell'azienda incorporanda in Scansano e in Murci, frazione di Scansano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 1° e 15 maggio 1966 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca Popolare Cooperativa di Scansano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Scansano (Grosseto), e della Banca Popolare Cooperativa di Massa Marittima, società cooperativa a esponsabilità limitata, con sede in Massa Marittima (Grosseto), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca Popolare Cooperativa di Scansano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Scansano (Grosseto), da parte della Banca Popolare Cooperativa di Massa Marittima, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Massa Marittima (Grosseto).

2. — La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporanda in Scansano e in Murci, frazione di Scansano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1966

Il Governatore: CARLI

(7600)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 giugno 1966 dal signor Clarich Mario, nato a Pinguente il 1° aprile 1935, residente a Gemona in via Alighieri n. 33/6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Clari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Clarich Mario è ridotto nella forma italiana di Clari.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Pittis Carmen, nata a Gemona (Udine) il 28 febbraio 1942, moglie;

2) Clarich Roberta, nata a Gemona il 24 novembre 1963, figlia.

Il sindaco del comune di Gemona del Friuli è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 settembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(7439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri:

a) concorso per dieci posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1966;

b) concorso, per sei posti, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1966.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai suindicati limiti massimi di età.

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale ed avere statura non inferiore a m. 1,68, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 6.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o Corpo di appartenenza;

documenti e titoli allegati alla domanda;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o dalla dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 3.

Entro il termine di cui al precedente art. 2 i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo un certificato (in carta legale) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico collegiale presso l'Ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno, del candidato al servizio quale sottotenente nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano riunciato, saranno eliminati dal concorso.

L'Ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Nei confronti dei marescialli giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficale dei carabinieri in s. p. e.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive Commissioni giudicatrici.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

da un generale di brigata o di divisione in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri - *presidente;*

da un colonnello in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri - *membro;*

da tre ufficiali superiori in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri - *membri;*

da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. di grado non inferiore a maggiore - *membro supplente;*

da un funzionario civile della carriera direttiva del Ministero della difesa, di qualifica non superiore a direttore di sezione - *segretario senza diritto a voto.*

Art 8.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di venti punti ripartiti nel modo seguente:

5 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

10 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, ogni componente delle Commisioni giudicatrici può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi, attribuito in base a criteri prefissati dalle Commissioni stesse in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della relativa Commissione.

Ciascuna Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati ad ogni concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *b)* del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 9.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata. Per quanto concerne le modalità inerenti al loro svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La votazione complessiva per ogni candidato è determinata, ai fini della graduatoria, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle due prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale, con un massimo, quindi, di punti 60.

Art. 11.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 12.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate delle rispettive Commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e verranno poi approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale-Esercito.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Gli idonei che nelle rispettive graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e frequenteranno appositi corsi della durata di un anno, dopo di che, se dichiarati idonei, conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria con anzianità corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del corso, con l'avvertenza che i provenienti dagli ufficiali di complemento precederanno i provenienti dai marescialli.

I posti rimasti eventualmente scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei in una delle due graduatorie del concorso potranno essere devoluti a favore dei concorrenti risultati fra i primi idonei e non vincitori nell'altra graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale-Esercito.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 46, *foglio n.* 174

ALLEGATO N. 1

Programma degli esami di concorso per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio d'istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata: non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici: organi principali;

2ª Tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione, di frenatura; sospensione; ruote, gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica Italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª Tesi: l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª Tesi: la Regione; la Provincia e il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

3ª Tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale caccia e pesca);

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; Organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli.

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 46, *foglio n.* 174

ALLEGATO N. 2

Programma degli esami di concorso per i concorrenti provenienti dai marescialli dei carabinieri in servizio permanente.

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale o di diritto penale.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata: non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri. Diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli Organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione. elementi caratteristici, organi principali;

2ª Tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote, gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare nell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica Italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª Tesi: l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª Tesi: la Regione; la Provincia e il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli.

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 46, *foglio n.* 174

(6975)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1965, registro n. 15, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, del 13 maggio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Sciacca dott. Orazio, ispettore generale.

Membri:
Ranieri dott. Riccardo, direttore di divisione;
Di Pietro dott. Ottavio, direttore capo;
Colona dott. Salvatore, direttore capo;
Azzone dott. Lorenzo, direttore.

Segretario:
Morgia Alessandro, primo segretario.

Art. 2.

E' aggregato alla Commissione di cui all'art. 1, quale membro aggiunto, per la prova pratica della conduzione di autoveicoli, il signor Nicola Valente, agente tecnico del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1966
Registro n. 9 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 333

(7269)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a ventisei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116, del 13 maggio 1966, avrà luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 5 novembre 1966, alle ore 8.

(7268)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario della Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a diciassette posti di commesso tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1965, n. 259, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia il giorno 19 ottobre 1966, alle ore otto.

(7504)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a sette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a sette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 261(11)P.I.a.3 del 15 febbraio 1966, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21, 22, 24 e 25 ottobre 1966, con inizio alle ore otto nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(7481)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Modifica alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4043 in data 5 agosto 1966, con cui venne approvata la graduatoria del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1964;

Vista la lettera in data 20 agosto 1966 con la quale il dottor Marco Curatola, classificatosi al 37° posto della predetta graduatoria, chiede l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e assimilati, essendo invalido per servizio militare con godimento di pensione a vita di 6ª categoria, come da documentazione in atti;

Vista l'istanza di partecipazione al concorso, presentata dall'interessato, nella quale viene indicato il seguente ordine di preferenza delle sedi: comune di Albenga - Consorzio Ceriale-Borghetto Santo Spirito - comune di Calizzano - comune di Dego - comune di Noli - Consorzio Nasino-Castelbianco-Alto Caprauna;

Vista la lettera n. 12678, in data 10 settembre 1966, con la quale l'Amministrazione civica di Albenga comunica la situazione di organico del personale dipendente ed accertato che non risulta coperta la percentuale prevista dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Marco Curatola, residente a Lomagna (Como) in via Milano n. 7, è dichiarato vincitore della condotta di Albenga, la cui precedente diversa assegnazione, stabilita da questo Ufficio con decreto 5 agosto 1966, n. 4043, deve intendersi revocata.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Albenga e dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 14 settembre 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(7372)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 1966, n. **173.**

Bilanci dei Comuni - Classificazione delle entrate e delle spese e schema di bilancio.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *nella Regione Trentino-Alto Adige n.* 34 *del* 23 *agosto* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670, rispettivamente 29 novembre 1965, n. 1422, con i quali sono state emanate le norme concernenti la classificazione delle entrate e delle spese dei Comuni e delle Province in coordinamento con quella della legge 1° marzo 1964, n. 62;

Ritenuta la necessità di provvedere, a termini dell'art. 87, secondo comma, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, alla approvazione della nuova classifica delle entrate e delle spese e del conseguente nuovo schema di bilancio per i Comuni della Regione in coordinamento con le succitate norme statutali, tenendo conto delle particolari disposizioni sull'ordinamento dei Comuni di cui alla citata legge regionale n. 29;

Visti gli articoli 5, n. 1 e 13 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1639 in data 8 luglio 1966;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per il contenuto di bilanci di previsione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 luglio 1966

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
RAFFAELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1966, registro n. 8, foglio n. 389. — NOYA.

(6914)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.